

Tribunale di Cosenza - Sezione II Civile – Sentenza 13 aprile 2021 n. 835

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Sammarro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili di I Grado iscritte ai nn. r.g. 3060/2019 e 3061/2019, promosse da:

(...) (C.F. (...)), (...) (C.F. (...)), rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Gaetano;

ATTORI

E

(...) (P.I. (...)), rappresentata e difesa dall'avv. Ca.Lu.;

CONVENUTA

Oggetto: risarcimento danni.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

(...), premesso che in data 21 giugno 2018 presentava presso la Direzione del (...) Cosenza/Savuto la richiesta di rimborso spese relative alle prestazioni sanitarie eseguite presso l'(...) - Dipartimento della donna e del bambino - UOC Ostetricia e Ginecologia, che in data 18 settembre 2018, con deliberazione n.1522, l'(...) autorizzava il pagamento delle spese sostenute dalla stessa, che nella medesima giornata, la predetta delibera veniva integralmente pubblicata sull'Albo Pretorio On-line dell'(...), rendendo pubblici, "in modo del tutto illecito", importanti dati sensibili riguardanti non solo la sua persona, ma anche le patologie ed i trattamenti eseguiti per un concepimento medicalmente assistito fuori regione, nonché le coordinate necessarie all'accredito dei rimborsi, che la situazione aveva generato uno stato di profonda prostrazione, disagio, ansia ed insicurezza, che l'illecita attività di pubblicazione integrale sull'Albo Pretorio dell'(...) della documentazione alle stessa presentata aveva violato gli artt. 2 Cost. e 8 CEDU (diritto al rispetto della "vita privata e familiare"), nonché dell'art. 4 del Codice Privacy, ha oltre al danno morale aveva subito anche un danno alla vita di coppia, che era stata lesa nella sua serenità sia dal punto di vista sentimentale che sessuale, alla vita di relazione, al nome, all'immagine ed all'onore, che aveva avanzato richiesta risarcitoria all'(...), senza esito, chiedeva la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni anche patrimoniali nella misura di Euro 150,000,00.

Con separato ricorso successivamente riunito (...), marito della sig.ra (...), chiedeva a sua volta il risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi nella misura di Euro 150.000,00.

L'(...) di Cosenza eccepiva l'infondatezza delle domande sul rilievo che aveva proceduto ad oscurare l'indicazione delle generalità (nome, cognome e indirizzo di residenza) della sig.ra (...) e delle coordinante bancarie del sig. (...) su cui eseguire il rimborso entro le ventiquattro ore dalla pubblicazione sull'albo pretorio, che non risultava menzionata nella delibera de qua alcuna patologia, né la prestazione sanitaria eseguita bensì semplicemente l'acronimo e l'indicazione del provvedimento di legge (DCA n. 150/2017) che dava diritto al rimborso del costo di quella determinata prestazione, che la lesione della privacy aveva natura giuridica di "danno conseguenza" e doveva quindi essere provato specificamente in giudizio ex art. 2043 c.c., non potendosi ritenere la prova "in re ipsa", e che comunque la pretesa era esorbitante in considerazione della condotta tenuta in sede di oscuramento dei dati.

La domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali è fondata per quanto di ragione dev'essere accolta nei limiti e nei termini appresso detti.

Preliminarmente, deve ritenersi pacifica la circostanza dell'intervenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio On-line dell'(...), della delibera n.1522 con cui l'(...) autorizzava il pagamento delle spese sostenute dalla sig.ra (...) relative alle prestazioni sanitarie eseguite presso l'(...) - Dipartimento della donna e del bambino - UOC Ostetricia e Ginecologia, contenente quindi i dati sensibili riguardanti i nominativi e le relative patologie e i trattamenti sanitari eseguiti per un concepimento medicalmente assistito fuori regione, nonché le coordinate bancarie del conto del sig. (...) sul quale sono stati accreditati i rimborsi, tant'è che la notizia è stata ripresa da un quotidiano on line, "(...)".

Tali informazioni, in quanto suscettibile di rivelare ad altri soggetti, ben oltre le figure necessariamente tenute a esserne edotte, aspetti inerenti lo stato di salute e la vita sessuale della sig.ra (...) nonché le prestazioni sanitarie cui era stata sottoposta, e le coordinate bancarie del sig. (...) su cui accreditare il rimborso ottenuto, sono state divulgate in modo illegittimo per violazione degli obblighi di riservatezza e di privacy, in difetto di disposizione di legge ovvero di rilevante interesse pubblico alla loro diffusione, neanche dedotto ovvero allegato dall'(...) che infatti, nelle ore immediatamente successive alla pubblicazione, ha provveduto ad oscurare i dati sensibili presenti nella deliberazione.

In relazione alle conseguenze pregiudizievoli lamentate da entrambe le parti, e quindi anche dal sig. (...) che ha subito le ripercussioni di tale condotta in quanto legato alla sig.ra (...) da vincoli di comunanza di vita familiare, sessuale e domestica, deve ritenersi accertato il danno alla privacy, atteso che dalle deposizioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio si evince che la divulgazione delle informazioni sul percorso sanitario intrapreso dagli attori nella cerchia delle persone con cui gli stessi erano in contatto ha generato uno stato di profonda sofferenza e di stress che ha inciso sulle relazioni sociali, sui rapporti con amici e parenti e, quindi, sulle abitudini di vita, con conseguente perdita di tipo analogo a quella indicata dall'art. 1223 cod. civ., costituita dalla diminuzione o dalla privazione di un valore, per quanto non patrimoniale, della persona umana alla quale il risarcimento deve essere commisurato.

Il danno recato alla privacy ed alla riservatezza degli attori, da inquadrare nell'ambito della categoria del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ., deve essere inteso in termini unitari, e dev'essere liquidato in via equitativa in misura pari a complessivi Euro

10.00,00 all'attualità, in considerazione del fatto che lo stato di profonda prostrazione e di frustrazione accertato nel corso dell'istruttoria pur particolarmente intenso agli inizi, è successivamente venuto a cessare come si evince, in particolare, dalla deposizione resa dalla madre dell'attrice.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo, nell'individuazione dello scaglione, alla somma accordata e non già a quella azionata, con l'aumento previsto per la difesa di due parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:

- Accoglie per quanto di ragione le domande di risarcimento dei danni non patrimoniali e per l'effetto condanna l'(...) al pagamento di Euro 10.000,00 all'attualità, oltre interessi al soddisfo, nonché al rimborso delle spese di lite che liquida in Euro 1.100,00 per esborsi del Euro 6.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Cosenza il 13 aprile 2021.

Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2021.